



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero: 2006/C/00011 - 2006/00131
Data Adozione: 06/03/2006
Oggetto: MODIFICA PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

Ufficio: Direzione Sviluppo Economico
Relatore: Silvano Gori
Esecutività: 06/03/2006
Data pubblicazione: 02/05/2006

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

Visto il Piano degli impianti pubblicitari approvato con delibera n. 20 del 27.3.2001 e successive modifiche e integrazioni (delib. n. 39 del 25.2.2002, delib. n. 178 del 24.3.2003, delib. n. 226 del 31.3.2003, delib. n. 6 del 9.2.2004, delib. n. 30 del 30.3.2004, delib. n. 40 del 13.4.2004, delib. n. 26 del 30.3.2005);

Vista la mozione n. 64/06 approvata dal Consiglio il 21/02/2006, in cui si danno indicazioni e indirizzi per la elaborazione di un nuovo piano della pubblicità che innovi l'attuale atto di pianificazione del settore;

Visto in particolare il punto 4 lett. a) della stessa mozione ove è evidenziata l'indispensabilità di dettare una disciplina transitoria alla gestione dell'attuale piano fino all'entrata in vigore del nuovo, affinché attraverso misure di salvaguardia non siano pregiudicati i contenuti del futuro atto di pianificazione e siano salvaguardati i principi individuati per l'elaborazione dello stesso;

Rilevato, in base alle indicazioni della stessa mozione, la necessità di perseguire il suddetto obiettivo attraverso l'inserimento nel vigente piano di uno specifico articolo che non ammetta l'applicazione da parte degli organi comunali dell'istituto della deroga alle norme di attuazione del piano vigente (in particolare relative a tipologie, distanze, superfici degli impianti pubblicitari permanenti) previsto da specifici articoli (in particolare artt. 6,8,15,53bis,55);

Ritenuto disporre che tale nuova disciplina valga per tutti gli interventi attuativi del piano e i piani particolareggiati che saranno presentati dalla data di approvazione della norma transitoria stessa;

Ritenuto altresì indispensabile sempre in applicazione della mozione stessa, disporre per i procedimenti già formalmente attivati a tale data che richiedono una deroga alla norma del PGIP ma non conclusi con il pronunciamento dell'organo politico nel merito o con il rigetto della stessa richiesta, la loro sospensione in attesa del nuovo piano che dovrà dettare i criteri per il loro esame da parte degli organi politici;

Fanno eccezione, esclusivamente gli interventi e i progetti particolareggiati, sempre presentati prima della data di cui sopra, espressamente previsti in convenzioni e contratti già sottoscritti fra A.C. e terzi o relativi a delocalizzazioni di impianti già approvate dall'A.C. ai sensi dell'art. 55 del piano; ovvero a soli progetti già presentati da privati sempre ai sensi dell'art.55 di delocalizzazioni di impianti già autorizzati ed assentiti da sentenze passate in giudicato, ma esclusivamente su aree e beni di proprietà privata, nonché progetti già presentati dall'A.C. su beni del patrimonio comunale;

Considerato altresì di disporre che in presenza di tali fattispecie i progetti già presentati saranno esaminati ai fini della valutazione per la concessione della deroga in base a criteri che anticipano i contenuti del nuovo piano individuati dal consiglio:

- le istruttorie dei progetti devono evidenziare e valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-ambientale;
- le istruttorie devono verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale nella collocazione di impianti pubblicitari;
- le tipologie di impianti, e le relative dimensioni, dovranno essere esclusivamente quelle già previste dal piano;

A tali criteri saranno altresì sottoposti anche i progetti elaborati e già presentati prima della data di cui sopra, dagli uffici dell'amministrazione comunale che prevedono la collocazione di impianti pubblicitari su beni del patrimonio comunale;

Ritenuto comunque che tali criteri di valutazione debbano da oggi fino all'approvazione del nuovo piano applicarsi a tutti i progetti e piani particolareggiati presentati ancorché non richiedano deroghe alle norme di piano;

Dato atto che restano pienamente in vigore le norme ordinarie del piano impianti pubblicitari cui sono sottoposti gli interventi attuativi e i piani particolareggiati già presentati o che saranno presentati dopo la data di cui sopra che non richiedono deroghe alla disciplina vigente e fermo quindi restando la possibilità anche per i soggetti che hanno richiesto l'approvazione di deroghe di modificare i progetti già presentati rendendoli conformi alle norme di piano che saranno quindi istruite secondo le procedure ordinarie, mantenendo l'ordine di data di presentazione delle singole istanze originarie;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo unico sugli ordinamenti locali e precisato che da questo non derivano riflessi contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata;

DELIBERA

- 1) Di approvare la modifica al vigente piano generale degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione n° 20 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni consistente nell'inserimento di un nuovo articolo, che prende il numero 60, avente la seguente titolazione "*disciplina transitoria e misure di salvaguardia da applicarsi nel periodo che precede l'approvazione del nuovo piano della pubblicità*", con il testo seguente:
 1. Agli interventi attuativi di cui all'art. 12 e ai piani e progetti particolareggiati presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano i procedimenti di deroga da parte dei competenti organi comunali alle vigenti norme di piano, previsti dal piano stesso.
 2. I procedimenti relativi agli interventi attuativi e ai piani e progetti particolareggiati che richiedono l'approvazione del provvedimento di deroga da parte dei competenti organi comunali già formalmente presentati alla data di cui al comma precedente, ma per i quali non è intervenuto il provvedimento di deroga richiesto o il rigetto dell'istanza, sono sospesi fino all'approvazione del nuovo piano.
 3. La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti di deroga formalmente presentati, alla data di cui al primo comma, relativi:
 - a - ai progetti particolareggiati previsti in precedenti contratti già sottoscritti fra l'Amministrazione Comunale e terzi;
 - b - ai progetti particolareggiati previsti per delocalizzazioni di cui all'art. 55 già approvate dall'Amministrazione Comunale, anche su suolo pubblico;
 - c - i progetti particolareggiati già presentati dall'Amministrazione Comunale su beni del patrimonio Comunale;

- d - ai progetti già presentati di delocalizzazione ai sensi dell'art. 55 di impianti già autorizzati o assentiti da sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 55, esclusivamente se interessano beni di proprietà di terzi;
4. I progetti in deroga di cui al comma precedente e tutti i procedimenti ordinari attivati prima dell'approvazione del nuovo piano sono istruiti secondo le norme del PGIP vigente e nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
- le istruttorie dei progetti devono evidenziare e valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-ambientale;
 - le istruttorie devono verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale nella collocazione di impianti pubblicitari;
 - le tipologie di impianti, e le relative dimensioni, dovranno essere esclusivamente quelle già previste dal piano;
5. I soggetti che hanno presentato piani attuativi e progetti o piani particolareggiati che, rientrando nella fattispecie di cui al secondo comma, vengono ad essere sospesi, possono adeguare tali istanze con progetti conformi alle norme del piano vigente mantenendo l'ordine della data di presentazione della richiesta originaria;
- 2) fino all'approvazione del nuovo piano l'uso del suolo pubblico per la collocazione di impianti pubblicitari permanenti è limitato ai progetti particolareggiati richiamati al terzo comma, lett. a-, del nuovo art. 60 nel testo riportato al precedente punto 1).